

Titolo

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - ART. 53, COMMA 5, LETT. A), N. 2, CGS – COMUNICAZIONE ALL'INDIRIZZO PEC DEL SOCIETÀ DELL'ULTIMO TESSERAMENTO - NON È ASSIMILABILE ALLA NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATAR SENSI DELL'ART. 141 CPC – RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – NECESSITÀ - RIMISSIONE TERMINI

Descrizione

Le decisioni della Corte Federale d'Appello SS.UU. n. 66 e 67 del 21.2.2022 non hanno ritenuto statuire che la notifica non effettivamente consegnata potesse comunque considerarsi di per sé perfezionata per effetto della domiciliazione prevista dall'art. 53, comma 1, C.G.S.. Le SS.UU. hanno precisato che proprio l'art. 53, comma 5, lett. a), n. 1) introduce una modalità di comunicazione che "non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell'atto nel luogo e alla persona indicata nell'elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l'iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società prosegue a sua volta a trasmettere la comunicazione all'interessato, pena l'irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell'atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest'ultima" (così in particolare CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022). Ancora, le medesime SS.UU. hanno poi aggiunto che "occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l'effettiva conoscenza degli atti da parte dell'interessato ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l'applicazione di una disposizione eccezionale come l'art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione". Semmai è "necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l'esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, dall'altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l'atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l'attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all'interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l'onere della sanzione". La conseguenza di simili situazioni non è il perfezionamento di una notifica non concretamente eseguita, bensì il diverso istituto della rimessione in termini ex art. 50, comma 5, C.G.S.. Per questo, nel caso trattato dalla CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022 si statuiva che avendo la Procura Federale "fatto tutto ciò che era in suo dovere fare", doveva trovare applicazione l'ulteriore "principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20)" con la conseguenza di impedire la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 123, comma 1, C.G.S. e, all'opposto, di consentire che la comunicazione trasmessa tempestivamente all'indirizzo pec della società portasse all'accoglimento di una istanza di rimessione in termini presentata dalla Procura Federale (con autorizzazione, se del caso, ad una notificazione con ogni mezzo anche in deroga all'art. 53, comma 1, C.G.S.). Le decisioni CFA SS.UU., dec. nn. 66 e 67 del 21.2.2022, non portavano alle conclusioni di considerare perfezionata una notifica non effettiva. Esse avevano lo scopo di trovare un corretto punto di equilibrio che consentisse, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa, di assicurare "la reale conoscenza dell'atto da parte dell'interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti" (cfr. ancora CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022; nello stesso senso, sia pure in ambito di non tesserati, si veda ancor più di recente la decisione del Tribunale federale 0088/TFNSD-2022-2023 del 24.11.2022) (nella specie la Corte ha ritenuto nullo il deferimento nei confronti di colui che non aveva ricevuto alcuna comunicazione in quanto già al momento dell'avvio del procedimento risultava inserito nell'organigramma di una nuova società sportiva e la Procura federale non aveva utilizzato l'anagrafe federale in cui sono censiti tutti i tesserati FIGC; e ciò pur potendosi ammettere in favore della Procura Federale una generale difficoltà di lettura dell'art. 53 CGS. sia in riferimento agli effetti della domiciliazione ivi richiesta, sia in riferimento al rapporto tra il 3 e il 4 comma di detta disposizione).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 51/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS; art. 50, comma 5, CGS; art. 141 CPC;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0050 CFA del 30 novembre 2022 (Procura Federale Interregionale/A.S.D. Liventina-A.S.D. Città di Caorle La Salute)